

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Commissione</b>	
89/C 25/01	ECU.....	1
89/C 25/02	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario) .....	2
89/C 25/03	Comunicazione C(89) 175 delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (prodotti lattiero-caseari) .....	3
	<b>Corte di giustizia</b>	
89/C 25/04	Ordinanza del presidente della terza sezione della Corte, del 13 dicembre 1988, nella causa 321/88 R: Jürgen Sparr contro Commissione delle Comunità europee ( <i>Rifiuto dell'ammissione ad un concorso</i> ) .....	4
89/C 25/05	Causa 354/88: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con sentenza 16 settembre 1988, nella causa Vleeswarenbedrijf Roermond BV contro Produktschap voor Vee en Vlees .....	4
89/C 25/06	Causa 355/88: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con sentenza 16 settembre 1988, nella causa Slegers Vleeswarenfabriek BV contro Produktschap voor Vee en Vlees .....	4
89/C 25/07	Causa 356/88: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con sentenza 16 settembre 1988, nella Causa Kühne en Heitz BV contro Produktschap voor Vee en Vlees .....	4
89/C 25/08	Causa 363/88: Ricorso della Società finanziaria siderurgica Finsider SpA e della Italsider SpA ambedue in liquidazione contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 dicembre 1988 .....	5
89/C 25/09	Causa 364/88: Ricorso delle Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck SpA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 dicembre 1988 .....	5

*(segue)*

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarìo ( <i>segue</i> )	Pagina
89/C 25/10	Causa 369/88: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Nizza, con ordinanza 12 dicembre 1988, nel procedimento penale contro JM Delattre .....	6
89/C 25/11	Causa 371/88: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 22 dicembre 1988 .....	7
89/C 25/12	Cancellazione dal ruolo della causa 325/86 .....	8
89/C 25/13	Cancellazione dal ruolo della causa 76/88 .....	8
89/C 25/14	Cancellazione dal ruolo della causa 82/88 .....	8
89/C 25/15	Cancellazione dal ruolo della causa 83/88 .....	8
89/C 25/16	Cancellazione dal ruolo delle cause 84, 85, 86 e 87/88 .....	8
89/C 25/17	Cancellazione dal ruolo della causa 224/88 .....	8

---

## II *Atti preparatori*

### **Commissione**

89/C 25/18	Proposta di direttiva del Consiglio concernente il tasso massimo ammissibile di alcolemia per i conducenti di veicoli .....	9
89/C 25/19	Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione .....	10

---

## III *Informazioni*

### **Commissione**

89/C 25/20	Bando di gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero dalla Germania verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie .....	11
89/C 25/21	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I, II all'esclusione dell'Unione Sovietica, III all'esclusione dell'Unione Sovietica, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie .....	12

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

30 gennaio 1989

(89/C 25/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	43,7236	Peseta spagnola	129,344
Franco belga e lussemburghese finanziario	43,9415	Scudo portoghese	170,552
Marco tedesco	2,08825	Dollaro USA	1,11725
Fiorino olandese	2,35740	Franco svizzero	1,77531
Sterlina inglese	0,636066	Corona svedese	7,08895
Corona danese	8,10788	Corona norvegese	7,53418
Franco francese	7,09901	Dollaro canadese	1,32338
Lira italiana	1527,28	Scellino austriaco	14,6918
Sterlina irlandese	0,780530	Marco finlandese	4,81311
Dracma greca	173,174	Yen giapponese	145,153
		Dollaro australiano	1,27700
		Dollaro neozelandese	1,84578

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).  
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).  
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).  
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).  
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).  
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)**

(89/C 25/02)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

24 gennaio 1989

Regolamento (CEE) n.	Azione n.	Partita	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio della consegna	Numero concorrenti	Aggiudicatario	Prezzo aggiudicazione (ECU/t)
4056/88	1035/88	A	Licross/Haiti	FHAF	264	DEB	2	L. Wuensche — Hamburg (D)	710,25
		B	Licross/Haiti	FHAF	200	DEB	4	L. Wuensche — Hamburg (D)	710,25

BLT: Frumento tenero  
 FBLT: Farina di frumento tenero  
 CBL: Riso lavorato a grani lunghi  
 CBM: Riso lavorato a grani medi  
 CBR: Riso lavorato a grani tondi  
 BRI: Rotture di riso  
 FHAF: Flocchi d'avena  
 MAI: Granturco  
 SOR: Sorgo

DUR: Frumento duro  
 FMAI: Farina di granturco  
 GMAI: Semola di granturco  
 LEP: Latte scremato in polvere  
 LEPv: Latte scremato in polvere vitaminizzato  
 BO: Butteroil  
 B: Burro

HOLI: Olio d'oliva  
 HCOLZ: Olio di colza raffinato  
 HPALM: Olio di palma semiraffinato  
 HTOUR: Olio di girasole raffinato  
 DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina  
 DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship  
 DEST: Franco destino  
 EMB: Reso porto d'imbarco

**Comunicazione C(89) 175 delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore  
agricolo (prodotti lattiero-caseari)**

(89/C 25/03)

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)*

*(in ecu)*

Gara permanente	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Destinazione del burro	Prezzo massimo d'acquisto	Importo massimo dell'aiuto	Cauzione di trasformazione
Regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento (GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27)	35	25. 1. 1989	Burro con tenore di materie grasse inferiore a 82 %: — Spagna — Irlanda — Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito  Burro con tenore di materie grasse uguale o superiore a 82 %: — Spagna — Irlanda — Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito	} offerte rifiutate		

## CORTE DI GIUSTIZIA

**ORDINANZA**  
del presidente della terza sezione  
della Corte

del 13 dicembre 1988

nella causa 321/88 R: Jürgen Sparr contro Commissione  
delle Comunità europee <sup>(1)</sup>

(Rifiuto dell'ammissione ad un concorso)

(89/C 25/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva verrà  
pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della  
Corte»)

Nella causa 321/88 R, Jürgen Sparr, rappresentato dagli avvocati Schulze e Meyer, del foro di Amburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso Gerd Recht, presso Fulton Prebon SA, 25, rue Notre Dame, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Henri Etienne), avente ad oggetto una domanda di provvedimenti urgenti, intesa a far ammettere il richiedente ad una prova d'esame corrispondente al concorso COM/A/621 (amministratori A 7-A 6) e, in subordine, ad una prova d'esame corrispondente al concorso COM/A/622 (amministratori aggiunti, A 8), il presidente della terza sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato, il 13 dicembre 1988, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
2. Le spese sono riservate.

<sup>(1)</sup> GU n. C 307 del 2. 12. 1988.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con sentenza 16 settembre 1988, nella causa Vleeswarenbedrijf Roermond BV contro Produktschap voor Vee en Vlees**

(Causa 354/88)

(89/C 25/05)

Con sentenza 16 settembre 1988, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 dicembre 1988, nella causa Vleeswarenbedrijf Roermond BV, con sede in Roermond, contro Produktschap voor Vee en Vlees, con sede in Rijswijk, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con sede in l'Aja, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3602/82 <sup>(1)</sup> sia valido.
2. In caso affermativo, in base a quali criteri debba essere determinata la proporzione naturale del tessuto muscolare e dell'osso nelle parti intere, contemplata dalla disposizione menzionata nella questione 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 23.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con sentenza 16 settembre 1988, nella causa Slegers Vleeswarenfabriek BV contro Produktschap voor Vee en Vlees**

(Causa 355/88)

(89/C 25/06)

Con sentenza 16 settembre 1988, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 dicembre 1988, nella causa Slegers Vleeswarenfabriek BV, con sede in Vlijmen, contro Produktschap voor Vee en Vlees, con sede in Rijswijk, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con sede in l'Aja, ha sottoposto alla corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3602/82 <sup>(1)</sup> sia valido.
2. In caso affermativo, in base a quali criteri debba essere determinata la proporzione naturale del tessuto muscolare e dell'osso nelle parti intere, contemplata dalla disposizione menzionata nella questione 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 23.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con sentenza 16 settembre 1988, nella Causa Kühne en Heitz BV contro Produktschap voor Vee en Vlees**

(Causa 356/88)

(89/C 25/07)

Con sentenza 16 settembre 1988, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 dicembre 1988, nella causa Kühne en Heitz BV, con sede in Rotterdam, contro Produkt-

schap voor Vee en Vlees, con sede in Rijswijk, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven, con sede in l'Aja, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 3602/82 <sup>(1)</sup> sia valido.
2. In caso affermativo, in base a quali criteri debba essere determinata la proporzione naturale del tessuto muscolare e dell'osso nella parte intera, contemplata dalla disposizione menzionata nella questione 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 23.

**Ricorso della Società finanziaria siderurgica Finsider SpA e della Italsider SpA ambedue in liquidazione contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 dicembre 1988**

(Causa 363/88)

(89/C 25/08)

Il 14 dicembre 1988 la Società finanziaria siderurgica Finsider SpA in liquidazione, con sede in Roma e la Italsider SpA in liquidazione, con sede in Genova, entrambe rappresentate e difese dagli avv. prof. Cesare Grassetti e Guido Greco, patrocinanti presso la Corte di cassazione in Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo, avenue de la Porte Neuve, 12, presso lo studio dell'avv. Nico Schäffer, hanno presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- dichiarare la Comunità europea e così la Commissione responsabile dei danni subiti dalla ricorrente per le minori consegne di prodotti delle categorie I a, I b e II nel mercato nazionale, negli anni 1984, 1985 e 1986;
- condannare le Comunità europee e così la Commissione al risarcimento dei relativi danni, nell'ammontare che risulta dai conteggi esposti nel ricorso <sup>(1)</sup> o nel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia;

<sup>(1)</sup> Il danno complessivo subito dalla ricorrente è costituito dai seguenti importi complessivi:

Categorie	1984	1985
I a + II:	Lit 53 992 620 000	Lit 68 725 260 000
I b:	Lit 21 387 600 000	Lit 14 278 680 000
Categorie	1986	
I a + II:	Lit 104 299 920 000	
I b:	Lit 14 167 620 000	

— condannare le Comunità europee e così la Commissione al pagamento degli interessi su detti importi, a partire dal momento della sentenza di declaratoria della responsabilità;

— con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

*Motivi e principali argomenti:*

Il ricorso ricerca l'indennizzo e il risarcimento dei danni provocati dal comportamento della Commissione, che ha consentito, con comportamenti omissivi e commissivi, il superamento delle correnti tradizionali di consegne nel mercato italiano, disciplinato dall'articolo 15 B della decisione n. 234/84/CECA <sup>(2)</sup> del 31 gennaio 1984. Il comportamento della Commissione è stato illecito per aver patentemente, sistematicamente e volutamente eluso la disciplina dell'articolo 15 B, violando in particolare l'obbligo imposto dal paragrafo 4, parte seconda di tale articolo 15 B (obbligo di chiedere alle imprese di compensare gli squilibri accertati), in tutto l'arco di tempo di efficacia della norma (triennio dal 1984 al 1986). Del pari illecito risulta, ove occorra prenderlo in considerazione, il comportamento della Commissione in relazione alla misura di cui al paragrafo 5 dell'articolo 15 B; il mancato utilizzo di tale misura costituisce uno sviamento di potere ed una violazione anche del principio dell'affidamento. Risultava inoltre illecito l'esercizio del potere discrezionale della Commissione di cui all'articolo 10, paragrafo 1 delle varie decisioni generali in materia di quote di produzione che ha contribuito a favorire il cospicuo superamento dei flussi tradizionali nella sottocategoria dei piccoli tubi saldati (ex categoria I a). — Il pregiudizio delle imprese italiane corrisponde ai quantitativi dei prodotti I a), I b) e II di provenienza CECA, consegnati con superamento dei flussi tradizionali. Il pregiudizio è stato subito solo dalle imprese del gruppo Finsider e dalla Falck, dato che si tratta degli unici produttori italiani dei prodotti delle categorie I a, I b e II.

<sup>(2)</sup> GU n. L 29 dell'1. 2. 1984, pag. 1.

**Ricorso delle Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck SpA contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 14 dicembre 1988**

(Causa 364/88)

(89/C 25/09)

Il 14 dicembre 1988 le Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck SpA, con sede in Milano, rappresentate e difese dagli avv. prof. Cesare Grassetti e Guido Greco, patrocini-

nanti presso la Corte di cassazione in Roma, e con domicilio eletto in Lussemburgo, avenue de la Porte Neuve, 12, presso lo studio dell'avv. Nico Schäffer, hanno presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- dichiarare le Comunità europee e così la Commissione responsabile dei danni subiti dalla ricorrente, per le minori consegne di prodotti della categoria I a, I b e II nel mercato nazionale, negli anni 1984, 1985 e 1986;
- condannare le Comunità europee e così la Commissione al risarcimento dei relativi danni, nell'ammontare che risulta dai conteggi esposti nel ricorso (\*) o nel maggiore o minore importo che risulterà di giustizia;
- condannare le Comunità europee e così la Commissione al pagamento degli interessi su detti importi, a partire dal momento della sentenza di declaratoria della responsabilità;

con vittoria di spese e onorari del giudizio.

#### *Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti sono analoghi alla causa 363/88.

(\*) Il danno complessivo subito dalla ricorrente è costituito dai seguenti importi complessivi:

Categorie	1984	1985
Ia + II:	Lit 4 468 860 000	Lit 5 100 240 000
Ib:	Lit 1 669 200 000	Lit 868 920 000
Categorie 1986		
Ia + II:	Lit 15 454 020 000	
Ib:	Lit 1 649 200 000	

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance di Nizza, con ordinanza 12 dicembre 1988, nel procedimento penale contro JM Delattre**

(Causa 369/88)

(89/C 25/10)

Con ordinanza 12 dicembre 1988, pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 dicembre 1988, nel procedimento penale contro JM Delattre, il Tribunal de grande instance di Nizza ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

#### *Questione n. 1*

- i) Se il termine «malattia» figurante nelle citate direttive debba essere interpretato in modo uniforme secondo una definizione comunitaria o se, al contrario, ogni Stato membro sia libero di attuare le direttive summenzionate dando una propria definizione del termine malattia.
- ii) Qualora il termine «malattia» risponda ad una definizione comunitaria, se un prodotto «A», qualificato come alimento in uno Stato membro e la cui pubblicità evoca funzioni fisiologiche naturali (digestione, eliminazione della bile), possa essere qualificato come medicinale in altro Stato membro, in presenza di una direttiva comunitaria di armonizzazione delle norme applicabili ad un prodotto «B» (acque minerali naturali, direttiva 80/77/CEE) la quale afferma espressamente che queste stesse funzioni fisiologiche naturali non vanno considerate come malattie.
- iii) Qualora il termine «malattia» si riferisca ad una definizione comunitaria, se la menzione di sensazioni o stati quali la fame, gambe pesanti, fatica e/o prurito («sensazione a livello epidermico che induce a grattarsi») possa essere considerata come riferentesi a malattie.
- iv) Qualora si riconosca, invece, la libertà di ogni Stato membro di fissare la propria definizione di malattia, se uno Stato membro possa vietare la vendita di un alimento legalmente controllato e liberamente posto in vendita in altro Stato membro, col pretesto che detto prodotto è un rimedio contro una «malattia dell'uomo» (secondo il significato dato a questa nozione da detto Stato membro), pur senza aver sollecitato il previo parere dei comitati istituiti per evitare che disposizioni nazionali entrino in conflitto fra loro o con il diritto comunitario, in particolare il comitato per le specialità medicinali (istituito dalla direttiva 75/119/CEE), il comitato permanente per i prodotti alimentari (decisione 69/414/CEE), il comitato per i prodotti cosmetici (direttiva 76/768/CEE) e/o il comitato per le norme e regolamentazioni tecniche (direttive 83/189/CEE e 88/182/CEE).

#### *Questione n. 2*

- i) Tenuto conto della sentenza Van Bennekom, in particolare il punto 19 della sua motivazione, se uno Stato membro possa restringere la libera importazione e lo smercio di un prodotto alimentare estratto da una pianta di consumo corrente (aglio), legalmente prodotta, controllata e venduta in altro Stato membro, per il motivo che la forma esteriore del prodotto (comprese, pillole, capsule) sarebbe medi-

cinale, mentre questa stessa forma esteriore è autorizzata dal diritto comunitario (direttiva 85/573/CEE) per altro prodotto ugualmente estratto da una pianta di consumo corrente (cicoria).

- ii) Nel caso di soluzione affermativa della prima questione, se una disposizione nazionale di tal tipo possa giustificarsi dal punto di vista del diritto comunitario (in particolare l'articolo 36) e della giurisprudenza della Corte di giustizia, qualora dette piante siano presentate sotto forma di compresse, pillole, capsule unicamente per ragioni di igiene e di conservazione, mentre il prodotto interessato: a) non possiede e non viene presentato come avente proprietà terapeutiche o di prevenzione di malattie umane ed è perfino confezionato in una scatola recante l'esplicita menzione «questo non è un medicinale»; b) non contiene componenti il cui grado di concentrazione elevata potrebbe farne un medicinale; c) non comporta alcun serio rischio (scientificamente accertabile) per la pubblica salute.

#### Questione n. 3

- i) Se il monopolio farmaceutico legale della vendita al pubblico di taluni prodotti rientri nella «regolamentazione commerciale degli Stati membri».
- ii) Nel caso di soluzione affermativa del punto i), se la dichiarazione contenuta nella direttiva 85/432/CEE e relativa al «monopolio di distribuzione dei medicinali» si riferisca al medicinale come definito dalla direttiva 65/65/CEE o al medicinale come definito da ogni Stato membro.
- iii) Qualora la definizione comunitaria di medicinale si applichi in relazione al punto ii), se un «monopolio di distribuzione di medicinali» possa essere considerato una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione di un prodotto, allorché l'applicazione di detto monopolio porti ad impedire il libero smercio di tale prodotto, anche quando questo: a) sia qualificato come prodotto alimentare nello Stato membro ove è fabbricato; b) sia oggetto di controllo da parte dell'amministrazione competente (ministero belga della sanità) di detto Stato membro, che ne attesta l'innocuità per la salute umana; c) sia liberamente venduto al pubblico (vale a dire senza prescrizione medica) soltanto nelle farmacie dello Stato d'importazione.
- iv) Nel caso di soluzione affermativa del punto iii), se tale monopolio legale della libera distribuzione al pubblico (vale a dire senza prescrizione medica) di taluni prodotti, debba necessariamente trovare giustificazione nell'articolo 36 del trattato CEE, ed in particolare in una tutela contro «un reale pericolo per la salute umana» (causa 216/84; Commissione contro Repubblica francese (succedanei del latte), del 23 febbraio 1988, GU n. C 74 del 22. 3. 1988).

In caso contrario, se la motivazione della citata direttiva 85/432/CEE nonché il testo di essa, vadano interpretati nel senso che autorizzino uno Stato membro a qualificare legittimamente come medici-

nale qualsiasi prodotto e dunque ad adottare qualsiasi misura restrittiva della concorrenza per mezzo di tale prodotto, ivi compreso l'assicurare ai soli farmacisti l'esclusività della libera vendita (vale a dire senza prescrizione medica) di detto prodotto al pubblico.

#### Questione n. 4

- i) Se la direttiva del Consiglio 74/329/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, addensanti e gelificanti che possono essere impiegati negli alimenti, ed in particolare quanto affermato nella sua motivazione in merito alla libera circolazione dei prodotti alimentari, nonché all'articolo 2 della stessa direttiva, si debba interpretare nel senso di un divieto ad uno Stato membro d'imporre restrizioni (come l'ottenimento di una «autorizzazione amministrativa per la immissione sul mercato» al libero commercio (ivi compresa la libera circolazione) di prodotti (quale in particolare la gomma di Guar) specificamente contemplati nel primo allegato di detta direttiva.
- ii) Nell'ipotesi di soluzione negativa della prima questione i), se il diritto comunitario vada interpretato nel senso che, ad ogni modo, una decisione con la quale l'amministrazione di uno Stato membro imponga restrizioni (ad esempio, l'ottenimento di una «autorizzazione amministrativa per l'immissione sul mercato») al libero commercio (ivi compresa la libera circolazione) di prodotti specificamente menzionati nel primo allegato della citata direttiva, debba essere di norma motivata e giustificata ai sensi dell'articolo 36 del trattato di Roma e non debba costituire un mezzo arbitrario o dissimulato di violazione del diritto comunitario.

#### Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, presentato il 22 dicembre 1988

(Causa 371/88)

(89/C 25/11)

Il 22 dicembre 1988 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Jean-Claude Séché, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremis, membro del suo ufficio legale, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) dichiarare che la Repubblica francese, rifiutando di trarre le dovute conseguenze dall'annullamento da parte della Corte di giustizia dell'articolo 73, para-

grafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>(1)</sup> del Consiglio e precisamente rifiutando di riconoscere i diritti dei lavoratori degli altri Stati membri assoggettati alla normativa francese in conformità all'articolo 73, paragrafo 1, all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e all'articolo 86 del regolamento (CEE) n. 574/72<sup>(2)</sup> del Consiglio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base al diritto comunitario;

b) condannare la Repubblica francese alle spese.

#### *Mezzi e principali argomenti*

Secondo la Commissione, la sentenza della Corte di giustizia del 15 gennaio 1986, nella causa 41/84<sup>(3)</sup> non ha creato un «vuoto giuridico», in quanto l'espressione «diverso dalla Francia» di cui all'articolo 73, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ha avuto senso solo in riferimento al regime speciale definito all'articolo 73, paragrafo 2 e, a seguito dell'annullamento di quest'ultimo, viene a trovarsi senza ragione d'essere e senza portata utile.

<sup>(1)</sup> GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. C 39 del 20. 2. 1986, pag. 3.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa 325/86<sup>(1)</sup>**

(89/C 25/12)

Con ordinanza 23 novembre 1988 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 325/86: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.

<sup>(1)</sup> GU n. C 26 del 4. 2. 1987.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa 76/88<sup>(1)</sup>**

(89/C 25/13)

Con ordinanza 13 dicembre 1988 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 76/88: Eveline la Terza contro Corte di giustizia delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU n. C 106 del 22. 4. 1988.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa 82/88<sup>(1)</sup>**

(89/C 25/14)

Con ordinanza 7 dicembre 1988 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 82/88: Association des aciéries européennes indépendantes, European Independent Steelworks Association «EISA» contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU n. C 103 del 19. 4. 1988.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa 83/88<sup>(1)</sup>**

(89/C 25/15)

Con ordinanza 7 dicembre 1988 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 83/88: Cockerill Sambre SA contro Commissione delle Comunità europee.

<sup>(1)</sup> GU n. C 103 del 19. 4. 1988.

#### **Cancellazione dal ruolo delle cause 84, 85, 86 e 87/88<sup>(1)</sup>**

(89/C 25/16)

Con ordinanza 7 dicembre 1988 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo delle cause 84, 85, 86 e 87/88 (domande di pronunzia pregiudiziale del Tribunal de grande instance di Millau): Société Simatic (84, 85 e 86/88) e Léon André (87/88) contro Directeur des services fiscaux de l'Aveyron.

<sup>(1)</sup> GU n. C 96 del 12. 4. 1988.

#### **Cancellazione dal ruolo della causa 224/88<sup>(1)</sup>**

(89/C 25/17)

Con ordinanza 7 dicembre 1988 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 224/88: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo.

<sup>(1)</sup> GU n. C 230 del 6. 9. 1988.

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta di direttiva del Consiglio concernente il tasso massimo ammissibile di alcoemia per i conducenti di veicoli***(COM(88) 707 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 12 dicembre 1988)**(89/C 25/18)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che uno degli obiettivi della politica comune dei trasporti è stabilire norme comuni da applicare ai trasporti internazionali all'interno della Comunità soprattutto in materia di condizioni di sicurezza per gli utenti della strada negli Stati membri;

considerando che l'aumento del traffico stradale e il conseguente aumento dei pericoli generano per gli Stati membri problemi di sicurezza di identica gravità;

considerando che la risoluzione del 19 dicembre 1984 adottata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee riuniti in sede di Consiglio <sup>(1)</sup> mirava a garantire la rapida adozione di misure in materia di sicurezza stradale ed invitava la Commissione a presentare proposte;

considerando che la guida sotto l'effetto di bevande alcoliche costituisce, per un terzo o più, un fattore determinante della morte di 50 000 persone all'anno, vittime di incidenti stradali nella Comunità;

considerando che la risoluzione del 13 marzo 1984 del Parlamento europeo sull'adozione di un programma di misure comunitarie volte a promuovere la sicurezza stradale <sup>(2)</sup> raccomandava che la Commissione presentasse quanto prima possibile proposte volte a fissare per tutti gli automobilisti un tasso massimo unico ammissibile di alcoemia pari a 0,80 mg/ml e che la risoluzione del 18 febbraio 1986 <sup>(3)</sup> reiterava tale raccomandazione;

considerando che le legislazioni degli Stati membri in materia di tasso massimo ammissibile di alcoemia per i conducenti prevedono valori diversi, che il traffico stradale intracomunitario è consistente, che è pertanto auspicabile ravvicinare le legislazioni concernenti il tasso massimo ammissibile di alcoemia per i conducenti di veicoli;

considerando che prove di laboratorio hanno dimostrato che il tempo di reazione del conducente aumenta notevolmente mentre diminuisce la capacità del medesimo di elaborare le informazioni se il tasso di alcoemia supera il rapporto 0,80 mg/ml e che le prove dimostrano inoltre che, al di sopra di 0,80 mg, l'alcool è il fattore principale di rischio di incidente stradale;

considerando che è provato che le capacità di guida possono risultare gravemente ridotte anche in presenza di un tasso di alcoemia pari a 0,50 mg e che il rischio di incidenti in questo caso risulta oltre una volta e mezza più elevato rispetto al rischio che corre un conducente temperante,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Ai fini di questa direttiva, per «conducente di veicolo» si intende qualsiasi conducente di autoveicolo a 3 o più ruote e qualsiasi conducente di motoveicolo a 2 ruote.

<sup>(1)</sup> GU n. C 341 del 21. 12. 1984, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU n. C 68 del 24. 3. 1986, pag. 35.

*Articolo 2*

Il tasso massimo ammissibile di alcolemia per conducenti di veicoli è fissato a non più di 0,50 mg di alcool per ml di sangue a decorrere dal 1° gennaio 1993.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla

presente direttiva entro i dodici mesi successivi alla data di notifica della medesima. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

**Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione <sup>(1)</sup>**

COM(88) 783 def. — SYN 77

(Presentata dalla Commissione al Consiglio secondo l'articolo 149, paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE il 12 dicembre 1988)

(89/C 25/19)

In seguito al parere emesso in seconda lettura dal Parlamento europeo <sup>(2)</sup> nel quadro della procedura di cooperazione, sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i materiali da costruzione <sup>(3)</sup> trasmessa dalla Commissione al Consiglio, la Commissione ha riesaminato la sua proposta e accettato, ora, la posizione comune del Consiglio, qual'essa è descritta nel documento del Consiglio 7658/88, del 26 luglio 1988, con il seguente emendamento:

All'articolo 2, paragrafo 3 sono aggiunte le parole in grassetto:

«3. Qualora una **futura** direttiva **riguardasse** soprattutto altri aspetti e solo in minor misura i requisiti essenziali definiti nella presente direttiva, essa deve contenere disposizioni che assicurino che essa copre anche i requisiti previsti nella presente direttiva.»

<sup>(1)</sup> GU n. C 30 del 4. 2. 1988, pag. 9.

<sup>(2)</sup> PE 128.503 del 16. 11. 1988.

<sup>(3)</sup> GU n. C 305 del 16. 11. 1987, p. 75.

## III

*(Informazioni)*

## COMMISSIONE

**Bando di gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero dalla Germania verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie**

(89/C 25/20)

**I. Oggetto**

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi di frumento tenero del codice NC 1001 90 99.
2. La gara si effettua conformemente alle disposizioni:
  - del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 <sup>(1)</sup>,
  - del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione, del 4 febbraio 1975 <sup>(2)</sup>,
  - del regolamento (CEE) n. 212/89 della Commissione, del 27 gennaio 1989 <sup>(3)</sup>.

**II. Termini**

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima delle gara settimanali decorre dal 27 gennaio 1989 e scade il 2 novembre 1989, alle ore 10.
2. Per le gare settimanali successive, il termine di presentazione delle offerte scade alle ore 10 del giovedì di ogni settimana, salvo nel periodo dal 17 al 23 marzo 1989, durante il quale la presentazione delle offerte è sospesa.

Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara settimanale e per le successive decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del relativo termine di cui sopra.

**III. Offerte**

1. Le offerte scritte devono pervenire al più tardi alle date e ore indicate al titolo II mediante deposito contro dichiarazione di ricevuta oppure mediante lettera raccomandata, telex o telefax o telegramma al seguente indirizzo:

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 67.

— Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), D-6000 Frankfurt am Main, Adickesallee 40 (telex: 4-11475, 4-16044, telefax 1564-651)

Le offerte non presentate per telex o telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura:

«Offerta presentata in relazione alla gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie; riservato».

Fino al momento in cui la Germania non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudicazione, le offerte presentate non possono essere ritirate.

2. L'offerta, nonché la prova e la dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 279/75 sono redatte in lingua tedesca o in lingua inglese.

**IV. Cauzione di gara**

La cauzione di gara è costituita in marchi tedeschi a favore dell'organismo d'intervento tedesco.

**V. Aggiudicazione**

L'aggiudicazione crea:

- a) il diritto al rilascio in Germania di un titolo d'esportazione indicante la restituzione all'esportazione prevista nell'offerta e aggiudicata per il quantitativo in questione; il titolo menziona inoltre la fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario tedesco;
- b) l'obbligo di chiedere un titolo di esportazione per detto quantitativo in Germania.

**Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di granturco verso i paesi delle zone I, II all'esclusione dell'Unione Sovietica, III all'esclusione dell'unione Sovietica, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie**

(89/C 25/21)

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 294 del 18 novembre 1988)*

A pagina 19, punto I «Oggetto», il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

- «2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, prevista all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/86 <sup>(2)</sup>, è di circa 1,0 milioni di tonnellate».
-